

Definizione procedure atte a garantire coerenza fra Piano regionale di sviluppo rurale 2000-2006 e direttive comunitarie 'Habitat' e 'Uccelli'

La Giunta della Regione Emilia-Romagna

Visti:

- la Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 e successive modificazioni, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, nota come Direttiva "Uccelli";
- la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 e successive modificazioni, relative alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, note come Direttiva "Habitat";
- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";
- il Decreto del Ministro dell'Ambiente 3 aprile 2000 che riporta per l'Italia l'elenco dei "Siti di importanza comunitaria" (pSIC) proposti e delle Zone di Protezione Speciale individuati ai sensi delle Direttive "Habitat" e "Uccelli";

Richiamate:

- la propria deliberazione n. 1017 del 22 giugno 1999 avente ad oggetto "Direttive 92/43/CEE Habitat e 79/409/CEE Uccelli - Indicazioni al Ministero dell'Ambiente per la designazione di Zone di Protezione Speciale" che elenca le aree censite ed individuate, come siti protetti o destinati ad esserlo a titolo della rete "Natura 2000", in quanto aree di particolare valenza e fragilità ai fini della conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della tutela degli ecosistemi;
- la propria deliberazione n. 2042 del 21 novembre 2000 avente ad oggetto "Direttiva 92/43/CEE Habitat", proposta di siti di importanza comunitaria, revisione dei siti individuati con il progetto Bioitaly", con la quale la Regione Emilia-Romagna precisa l'elenco e la zonizzazione delle proposte di "Siti di importanza comunitaria" (pSIC) con riferimento al citato Decreto del Ministro dell'Ambiente 3 aprile 2000;

Visti, altresì:

- il Regolamento (CE) n. 1257 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo orientamento e garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga alcuni regolamenti;

- il Regolamento (CE) n. 1750 della Commissione del 23 luglio 1999 che reca disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEAOG, modificato dal Reg. (CE) della Commissione n. 2075 del 29 settembre 2000;

Vista la L.R. 30 gennaio 2001, n. 2 "Attuazione del Piano regionale di Sviluppo rurale della Regione Emilia-Romagna 2000-2006";

Preso atto delle indicazioni formulate in diversi documenti dalla Commissione europea, secondo le quali gli Stati membri devono assicurare che la realizzazione degli interventi di sviluppo rurale cofinanziati dal FEAOG-Sezione Garanzia, non comporti il degrado dei siti protetti o destinati ad essere protetti a titolo della rete "Natura 2000" di cui alle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE;

Considerato:

- che il Piano Regionale di Sviluppo Rurale, attraverso la sua articolazione in Misure ed Azioni, sostiene ed agevola investimenti, interventi ed attività aventi il generale obiettivo di favorire e promuovere la qualità dell'agricoltura per la qualità dell'ambiente e del territorio;
- che gli interventi consentiti in tali aree per l'applicazione di Misure e/o Azioni del Piano Regionale di Sviluppo Rurale, devono prevedere anche una preventiva valutazione di coerenza con le finalità della citata normativa afferente alle direttive "Habitat", "Uccelli";
- che, in particolare, è necessario distinguere le Misure e/o Azioni del Piano che prevedono attività prive di potenziali effetti modificativi del territorio e delle sue caratteristiche da quelle che, invece, possono produrre cambiamenti all'assetto del territorio e delle sue componenti biologiche ed ecologiche;
- che, per queste ultime, devono essere individuate apposite procedure di verifica degli effetti potenzialmente provocabili, al fine di evitare il degrado degli Habitat naturali e degli Habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie che caratterizzano le aree dei Siti di Importanza Comunitaria e delle Zone di Protezione Speciale;
- che tali procedure devono avere il solo scopo di valutare la coerenza dell'attuazione del Piano Regionale di Sviluppo Rurale con le finalità delle Direttive 92/43/CEE "Habitat" e 79/409/CEE "Uccelli" e non devono sostituire modalità attuative delle Direttive stesse e dei provvedimenti statali e regionali da esse discendenti;

Dato atto che sui contenuti della presente deliberazione è stata interpellata la Direzione Generale Programmazione Territoriale e Sistemi di Mobilità, che ha espresso il proprio parere favorevole, con nota prot. n. 10097 del 20 aprile 2001, acquisita agli atti del Servizio Piani e Programmi;

Richiamate le proprie deliberazioni n. 2541 del 4 luglio 1995 e n. 1830 del 31 ottobre 2000;

Dato atto del parere favorevole espresso dalla Responsabile del Servizio Piani e programmi, dott.ssa Donata Cavazza, e dal Direttore Generale Agricoltura, Dott. Dario Manghi, in merito rispettivamente alla regolarità tecnica e alla legittimità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4, sesto comma della L.R. 19 novembre 1992, n. 41, nonché della citata deliberazione n. 2541/1995; Su proposta dell'Assessore Regionale all'Agricoltura, Ambiente e Sviluppo sostenibile;

A voti unanimi e palesi

delibera

1. di definire come Misure ed Azioni in grado di determinare effetti di degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie che caratterizzano le aree dei Siti di importanza comunitaria (pSIC) e delle Zone di protezione speciale (ZPS), con riferimento alle Direttive 92/43/CEE "Habitat" e 79/409/CEE "Uccelli", le Misure e le Azioni del vigente Piano Regionale di Sviluppo Rurale elencate nell'allegato "A", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di stabilire la procedura di valutazione della coerenza fra gli effetti perseguiti dalle Misure e/o Azioni elencate nell'allegato "A" della presente deliberazione e quelli indicati nella normativa comunitaria afferente alla rete "Natura 2000, con particolare riferimento alle Direttive 92/43/CEE "Habitat" e 79/409/CEE "Uccelli", secondo l'articolazione che segue:
 - a. a partire dalla data di esecutività della presente deliberazione, le istanze presentate ai sensi del Piano Regionale di Sviluppo Rurale per le misure indicate nell'allegato "A" della presente deliberazione, riferite a superfici che ricadano, anche parzialmente, nelle aree denominate Zone di protezione speciale (ZPS) e/o Siti di importanza comunitaria proposti (pSIC) in relazione alle Direttive 92/43/CEE "Habitat" e 79/409/CEE "Uccelli", devono essere corredate da una relazione descrittiva dell'intervento;
 - b. la relazione descrittiva di cui alla precedente lettera a), contenente la descrizione e l'ubicazione cartografica delle opere e delle attività previste e degli elementi naturali presenti nell'area oggetto di intervento, deve essere inviata, a cura dell'Ente competente per l'istruttoria delle istanze:
 - agli Enti di Gestione delle Aree Protette (Parchi e Riserve), qualora l'istanza sia relativa ad aree pSIC/ZPS ricadenti nelle aree protette (comprese le aree di pre-parco);
 - alle Province, qualora l'istanza sia relativa ad aree pSIC/ZPS ricadenti all'esterno di Aree Protette;

- c. gli Enti di Gestione delle Aree Protette (Parchi e Riserve) e/o le Province provvedono ad una valutazione degli effetti derivanti dalle attività e dalle opere connesse all'esecuzione dell'intervento che possono produrre degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie che caratterizzano le aree pSIC/ZPS;
 - d. in esito alla valutazione effettuata, gli Enti e le Province di cui alla precedente lettera c) emettono un nulla-osta motivato, che può contenere anche condizioni o specifiche prescrizioni finalizzate ad una corretta esecuzione degli interventi previsti e ad un loro migliore inserimento nel contesto ambientale;
 - e. il nulla-osta viene inviato agli Uffici competenti per l'istruttoria delle istanze presentate, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta;
 - f. trascorsi i 60 giorni in assenza di risposta, il nulla-osta si intende rilasciato positivamente;
 - g. qualora i titolari delle istanze presentate siano gli stessi Enti Pubblici competenti per il rilascio del nulla-osta (Enti di Gestione delle Aree Protette e Province), alle istanze non sarà necessario allegare alcuna relazione descrittiva. Esse saranno invece corredate dall'attestazione che la valutazione svolta dai medesimi Enti non ha evidenziato effetti negativi a danno degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché delle specie che caratterizzano le aree pSIC/ZPS, in relazione alle Direttive 92/43/CEE "Habitat" e 79/409/CEE "Uccelli";
3. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- - -

Elenco delle Misure ed Azioni del Piano Regionale di Sviluppo Rurale 2000-2006, in grado di determinare effetti di degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie che caratterizzano le aree dei Siti di importanza comunitaria (pSIC) e delle zone di protezione speciale (ZPS), con riferimento alle Direttive 92/43/CEE "Habitat" e 79/409/CEE "Uccelli"

ASSE 1 - Sostegno alla competitività delle imprese

Misura 1a - Investimenti nelle aziende agricole

limitatamente agli interventi riportati ai punti di cui alla tipologia degli interventi ammissibili dei settori della produzione primaria e tipi di investimento di seguito riportati:

1. costruzione e ristrutturazione di strutture al servizio delle aziende agricole volte a ridurre i costi di produzione, migliorare la qualità delle produzioni, migliorare le condizioni di lavoro e/o gli standard di sicurezza;
2. riconversioni colturali e varietali per adeguarle alle nuove esigenze dei consumatori, agli orientamenti dei mercati e/o ridurre i costi di produzione;
3. investimenti per la protezione e miglioramento dell'ambiente, compresi gli investimenti per risparmi energetici;
4. investimenti per il miglioramento delle condizioni di igiene degli allevamenti e di benessere degli animali;
5. investimenti in strutture e attrezzature per la lavorazione e/o trasformazione delle produzioni aziendali.

Misura 1g - Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

limitatamente agli interventi riportati ai seguenti punti di cui alla tipologia degli interventi ammissibili:

1. investimenti per la realizzazione, ristrutturazione ed ammodernamento degli impianti di condizionamento, trasformazione, commercializzazione dei prodotti della filiera agroindustriale;
2. investimenti connessi alla tutela dell'ambiente ed alla prevenzione degli inquinamenti;
3. investimenti finalizzati al recupero ed allo smaltimento di rifiuti e sottoprodotti di provenienza agroindustriale;
4. investimenti finalizzati all'introduzione di nuove tecnologie volte ad una razionalizzazione del ciclo di lavorazione, alla qualificazione delle produzioni in particolare sotto l'aspetto igienico-sanitario, all'ottenimento di standard di sicurezza per i lavoratori superiori rispetto a quelli previsti dalla normativa nazionale e comunitaria vigente;
5. investimenti per la creazione o ristrutturazione di depositi o servizi accessori per la movimentazione delle unità di carico, per l'adeguamento delle strutture della logistica connessa e acquisizione di attrezzature e mezzi di movimentazione interna per il trasporto combinato, adeguamento delle unità di trasporto per l'adattamento alla movimentazione intermodale, creazione o ristrutturazione di linee per l'imballaggio (packaging) finalizzate all'utilizzo delle modalità di trasporto intermodale.

ASSE 2 - Ambiente - Sotto-asse Agroambiente

Misura 2f - Misure agroambientali per la diffusione di sistemi di produzione a basso impatto ambientale e conservazione degli spazi naturali, tutela delle biodiversità, cura e ripristino del paesaggio

limitatamente agli interventi di cui alle seguenti Azioni:

1. Azione 8 "Regime sodivo e praticoltura estensiva": esclusivamente l'intervento B2D "Recupero dei prati di montagna abbandonati";
2. Azione 9 "Ripristino e/o conservazione spazi naturali e del paesaggio agrario": Tutti gli interventi;
3. Azione 10 "Ritiro ventennale dei seminativi per scopi ambientali": tutti gli interventi.

Misura 2h - Imboschimento dei terreni agricoli

relativamente alle Azioni:

1. "Boschi permanenti";
2. "Arboricoltura specializzata da legno a fini produttivi";
3. "Impianti con essenze arbustive ed arboree ai fini di protezione dal dissesto e dall'erosione e di consolidamento di pendici instabili";
4. "Alberature, boschetti e fasce arborate ai fini di protezione dal dissesto e dall'erosione e di consolidamento di pendici instabili".

ASSE 2 - Sotto-asse Ambiente e Foreste

Misura 2i - Altre misure forestali

relativamente alle Azioni:

1. "Imboschimento dei terreni non agricoli";
2. "Interventi di miglioramento eco-morfologico delle aree forestali";
3. "Interventi selvicolturali sostenibili".

ASSE 3 - Sviluppo locale integrato

Misura 3.m - Commercializzazione di prodotti agricoli di qualità

relativamente all'Azione:

1. allestimento di spazi di vendita diretta per prodotti consortili.

Misura 3.o – Rinnovamento e miglioramento di villaggi e protezione e tutela del patrimonio rurale

relativamente agli interventi rientranti nelle seguenti tipologie di Azione:

1. recupero di edifici rurali tipici da adibirsi ad attività collettive, turistico-culturali e di servizio;

2. predisposizione in edifici rurali tipici dei servizi mancanti (accesso, reti idriche, reti elettriche, reti telefoniche e informatiche, raccolta delle acque reflue, ecc.);
3. recupero di strutture a uso collettivo (forni, lavatoi, corti comuni, ecc.).

Misura 3.p – Diversificazione delle attività del settore agricolo e delle attività affini

relativamente alle Azioni:

1. creazione di circuiti agrituristici, enogastronomici e didattici;
2. creazione di fattorie didattiche;
3. diversificazione produttiva delle aziende agricole, attraverso l'adeguamento delle stesse, finalizzato alla realizzazione o all'incremento di attività agrituristiche e di attività artigianali del legno, della pietra, dei materiali vegetali, ecc.

Misura 3.q – Gestione delle risorse idriche in agricoltura

relativamente a tutti gli interventi previsti

Misura 3.r. – Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali connesse allo sviluppo dell'agricoltura

relativamente alle Azioni:

1. Risorse idriche relativamente agli interventi:
 - formazione di invasi di accumulo in terra, della capacità massima di 500 mc;
 - collegamento fra reti acquedottistiche esistenti per un utilizzo integrato fra più centri;
 - ampliamento, adeguamento e risanamento delle reti di distribuzione alle utenze, con particolare attenzione alla limitazione delle perdite e al miglioramento della qualità.
2. Viabilità rurale;
3. Ottimizzazione energetica.

- - - - -